

COMUNE DI CALCI

(Provincia di Pisa)

SCRITTURA PRIVATA

REP. N. 133

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO SETTEMBRE 2020/GIUGNO 2025.

L'anno duemilaventi il giorno undici (11) , del mese di settembre, nella residenza municipale:

1) **la Dott.ssa Ilaria Orsucci**, nata a Cascina (PI) il 20/05/1974, in qualità di Responsabile del Settore 3 "Amministrativo – Servizi al cittadino", la quale interviene nel presente atto in nome e nell'interesse del Comune di Calci, Cod. Fisc. 00231650508, ai sensi del decreto sindacale n. 6 del 03/06/2014, domiciliata per la carica nella sede comunale, Piazza Garibaldi, n° 1, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Comune";

2) **il Dott. Alessandro Del Seppia**, nato a Pisa, il 17/11/1977, in qualità di Amministratore Unico della Società AMICOBUS S.r.l. con sede in Cascina (PI) C.so Matteotti n. 90, P.IVA 01800720508;

PREMESSO CHE

1. con deliberazione n. 77 del 27.11.14 il Consiglio Comunale ha disposto di aderire alla compagine sociale della società Amicobus Srl, a far data dall'01.01.2015, secondo una quota percentuale pari al 10% del capitale sociale ed ha approvato, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000, l'affidamento in house ad

Amicobus Srl del servizio di trasporto scolastico nonché di ulteriori servizi sussidiari di trasporto aventi comunque finalità educative e ricollegabili all'ambito scolastico, attraverso la sottoscrizione di un contratto di servizio,

2. con atto pubblico rogato dal notaio Barone Enrico rep. 52946 raccolta 16475 del 11.03.15 è stata formalizzata l'adesione del Comune di Calci alla società Amicobus Srl;

3. che con scrittura privata del 2015 rep. n. 73 è stato formalizzato il contratto di servizio per il servizio di trasporto scolastico scaduto il 30 giugno 2020;

4. che con deliberazione del C.C. n. 43 del 30.07.20 è stato disposto di affidare in house ad Amicobus per ulteriori cinque anni il servizio di trasporto scolastico nonché gli ulteriori servizi sussidiari ed accessori sempre riconducibili all'ambito scolastico;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti sopramenzionate, pattuiscono quanto segue:

Art.1

Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'espletamento del Servizio di Trasporto Scolastico alunni per le strutture scolastiche presenti sul territorio, come da Piano dei Percorsi e degli Orari, stilato, di anno in anno, dalla società Amicobus con la collaborazione dell'ufficio comunale addetto, sulla base delle richieste degli utenti, nonché ulteriori servizi sussidiari di Trasporto aventi comunque finalità educative e/o ricollegabili all'ambito scolastico.

Art.2

Decorrenza e durata appalto

1. L'appalto in oggetto ha inizio da settembre 2020 e durerà fino al 30/06/2025.

Art.3

Svolgimento del Servizio Trasporto scolastico

1. L'Amministrazione Comunale, tempestivamente al termine delle iscrizioni e comunque almeno un mese prima dell'inizio del servizio di trasporto scolastico, si impegna a trasmettere alla società le domande di iscrizione al servizio ed il piano degli orari dei plessi scolastici relativi all'anno in corso. La società provvederà a redigere il piano dei Percorsi e degli Orari e si impegna a comunicarlo all'ufficio comunale addetto almeno una settimana prima dell'inizio del servizio.

2. La società è tenuta a rispettare scrupolosamente il Piano dei Percorsi e degli Orari e tutte le disposizioni trasmesse dall'Ufficio competente per la sua attuazione; si impegna a svolgere le attività con puntuale e continuo raccordo con la struttura comunale, al fine di garantire, la coerenza e la continuità delle stesse. Il servizio richiesto si articolerà come segue:

a) Servizio casa/scuola e viceversa per gli alunni frequentanti le scuole del territorio comunale, secondo le indicazioni contenute nel Piano dei Percorsi e degli Orari, con le modalità indicate dall'Amm.ne comunale, per un numero annuo presunto di km 27.750,00. Detto numero è da ritenersi soggetto alle variazioni derivanti dal numero degli iscritti e dai percorsi che potranno essere delineati e verrà

comunicato di anno in anno, con congruo anticipo rispetto all'inizio del servizio, per consentire alla società un'adeguata organizzazione del lavoro. Gli interventi devono essere effettuati secondo le linee di percorrenza ad orari programmati dall'Ufficio addetto al Trasporto Scolastico.

Nelle linee di percorrenza sono stabilite la sequenza delle fermate e gli orari di arrivo e di partenza dei percorsi.

Il servizio è comprensivo altresì delle uscite e dei percorsi da attivare per il trasporto degli alunni dalle scuole alle palestre e viceversa, laddove necessario e viene concordato all'inizio di ogni anno scolastico.

Nel mese di novembre gli uffici competenti, di concerto con la società, provvedono a svolgere una verifica delle eventuali problematiche sorte nella realizzazione delle linee di percorrenza del servizio affidato in vista dell'assestamento definitivo.

b) Servizio trasporto alunni per la realizzazione di uscite didattiche per gli alunni frequentanti le scuole del territorio comunale, così come programmato dagli Uffici competenti dell'Amm.ne comunale, di concerto con le scuole del territorio. Il numero presunto di uscite didattiche da effettuare ammonta a 70 ed è soggetto a modifiche in relazione alla programmazione didattica di ogni plesso. Pertanto, anche in riferimento a questo servizio, l'appalto potrà subire variazioni di anno in anno. Il servizio dovrà essere mensilmente concordato e rendicontato.

Art.4

Automezzi per l'effettuazione dei servizi

1. Per l'effettuazione dei servizi di cui all'articolo precedente la società utilizzerà i seguenti mezzi, messi in comodato gratuito dal Comune di Cascina:

Mod.	targa	immatricolazione	kw
IVECO A50C32	DA137 FW	2006	122 scuolabus
IVECO 60c18	DA927FW	2006	136 scuolabus
IVECO 50C18	DK014 CS	2007	130 scuolabus

Laddove esigenze di servizio lo richiedessero potranno essere utilizzati gli altri mezzi della flotta in dotazione ad Amicobus.

2. Gli automezzi dovranno essere condotti da persone che siano in possesso della necessaria patente di guida e del certificato di abilitazione professionale C.Q.C. e di professionalità comprovata attraverso la trasmissione dei curricula individuali.

3. Per tali conducenti dovranno essere rimessi all'Amm.ne Comunale, all'inizio del servizio, i documenti che ne legittimano la posizione anche di fronte alle vigenti norme in materia di legislazione del lavoro.

4. Poiché gli automezzi devono essere utilizzati nel loro normale stato di usura, ma con tutte le garanzie di sicurezza ed idoneità che devono risultare dal regolare positivo collaudo effettuato presso l'Ispettorato della Motorizzazione Civile, la società è obbligata all'effettuazione dei predetti collaudi di legge per tutto il tempo in cui ha in appalto il servizio ed alla trasmissione agli uffici comunali competenti dei relativi esiti, incluso il mantenimento, dopo tali controlli, delle caratteristiche e dei requisiti che il mezzo deve possedere per essere tenuto in

circolazione. L'Ente si riserva di effettuare verifiche e controlli sulla funzionalità del veicolo, con possibilità di attivazione degli eventuali provvedimenti per la revisione straordinaria del veicolo.

5 L'A.C. si impegna, inoltre, a concedere gratuitamente alla società l'utilizzo di spazi necessari alle soste ed al ricovero, durante le ore di inattività, dei mezzi sopraindicati.

Art.5

Servizi accompagnamento e sorveglianza scuolabus

Il servizio di sorveglianza degli alunni sugli scuolabus, sia quello obbligatorio previsto per i bambini della scuola d'infanzia, che quello facoltativo, eventualmente attivato per altre scuole, verrà effettuato a cura dell'A.C. La società dovrà:

- 1) impartire le opportune direttive al personale autista affinché interagisca correttamente con il personale di sorveglianza;
- 2) collaborare con l'ufficio comunale competente per un'efficiente realizzazione del servizio, secondo le modalità indicate nell'apposito disciplinare.

Art. 6

Referente della Società nei confronti dell'A.C.

1. La società dovrà comunicare il nominativo del referente del servizio di trasporto scolastico che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio.

2. La società dovrà mettere a disposizione dell'utenza un numero telefonico di riferimento per garantire un'adeguata informazione al pubblico durante le ore di servizio.

3. Nel caso di urgenti necessità, nell'impossibilità di contattare il referente, il responsabile comunale di riserva ha la facoltà di utilizzare proprio personale e propri mezzi per far fronte all'emergenza in corso, salvo la possibilità di effettuare opportuni conguagli economici con la società per il servizio direttamente reso.

Art. 7

Commissione di Vigilanza e Controllo

1. L'A.C. ha la facoltà di nominare un'apposita Commissione di Vigilanza e Controllo costituita da n. 5 persone delle quali n. 3 in rappresentanza dell'utenza e da questa nominati e n. 2 in rappresentanza rispettivamente del Comune e della società.

2. La commissione avrà il compito di verificare il rispetto da parte della società appaltatrice di quanto previsto nel presente contratto di servizio, segnalando eventuali inadempienze al responsabile comunale competente. A tal fine la commissione terrà conto anche delle segnalazioni, le denunce, le proteste che, relativamente all'effettuazione del servizio di trasporto scolastico, perverranno ad essa da parte degli utenti, degli insegnanti, degli organi della scuola e degli altri organismi sociali interessati che operano sul territorio.

3. L'attività della commissione sarà disciplinata da apposito regolamento da adottarsi in accordo con la società.

Art.8

Verifica e controlli in corso d'esecuzione

1. Nel corso dell'esecuzione del contratto l'A.C. si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento, da parte della società, dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del contratto.

Art.9

Esecuzione del servizio. Obblighi della società

1. Il personale che verrà messo a disposizione dalla società per l'espletamento del servizio in oggetto dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità attualmente previste per la categoria.

2. Il personale dovrà altresì essere idoneo a svolgere tali prestazioni e di provata capacità, onestà e moralità.

3. Il personale dovrà inoltre essere dotato di apposita divisa e di cartellino di riconoscimento.

4. La società si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro E.N.A.T. e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

5. La società è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti di sé stessa e del proprio

personale dipendente, per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno che possa causarsi, esonerando espressamente il Comune di Calci da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto del contratto. La società presenta al Comune copia conforme delle polizze sottoscritte.

6. La società è tenuta a fornire, su richiesta del Comune, la documentazione comprovante il rapporto di lavoro dei soggetti impiegati, ovvero l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese e degli accordi integrativi territoriali.

7. La società è tenuta a fornire, su richiesta del Comune, la documentazione comprovante l'idoneità e le qualifiche dei propri operatori, secondo quanto richiesto dal presente contratto.

8) La società deve provvedere alla manutenzione dei mezzi, i cui costi previa analitica rendicontazione, saranno addebitati nell'ambito del corrispettivo per l'appalto previsto al successivo articolo 18 del presente contratto, mediante emissione di fattura al Comune di Calci.

9. Qualora la società non risulti in regola con gli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amm.ne procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando alla società medesima un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

10. Qualora la società non adempia entro il predetto termine l'Amm.ne procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e

contrattuali.

11. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, la società non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimenti o danni.

Art.10

Rispetto D.Lgs. 81/08 e ss.mm.

1. La società dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

2. La società dovrà altresì comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Art.11

Obblighi del personale addetto al servizio

1. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà conoscere il territorio in cui è tenuto ad operare ed essere consapevole dell'organizzazione del servizio (linee di percorrenza, orari, fermate) e delle regole stabilite dall'Amm.ne per la gestione dello stesso.

2. Il personale della società è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

3. Tale personale deve esser capace di rapportarsi in modo adeguato alla particolare fascia di utenza che fruisce del servizio.

4. E' facoltà del responsabile comunale competente chiedere alla società di allontanare dal servizio quei dipendenti che durante lo svolgimento del servizio abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

5. La società, prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, dovrà comunicare all'amm.ne l'elenco nominativo del personale con esatte generalità e domicilio. Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata all'Amm.ne prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del servizio.

Art.12

Danni a persone o cose

1. L'Amm.ne non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti, ai mezzi ed alle strutture della società, che possono derivare da comportamenti di terzi.

2. La società è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amm.ne che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

3. A tal fine la società stipulerà apposite polizze assicurative:

a) per danni comunque derivanti all'Amm.ne causati dal proprio personale, con massimali adeguato al valore dei beni mobili;

b) per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati.

4. La società in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie

spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti e degli oggetti danneggiati.

Art.13

Accertamento danni

1. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal responsabile comunale competente alla presenza del referente del servizio.

2. A tale scopo il responsabile del contratto comunicherà con sufficiente anticipo alla società il giorno e l'ora in cui valuterà lo stato dei danni in modo da consentire alla medesima di intervenire.

3. Qualora la società non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, il responsabile comunale competente procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

4. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto alla società.

Art.14

Penalità

1. Nel caso in cui per qualsiasi motivo imputabile alla società, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal Piano dei Percorsi e degli Orari, l'Amm.ne applicherà una penale pari ad € 250,00, in caso di mancato o parziale espletamento del servizio, e pari ad € 150,00 in caso di espletamento non conforme al Piano del Servizio.

2. Delle applicazioni delle eventuali penali e dei motivi che le hanno determinate, il responsabile del contratto renderà tempestivamente informata la società con raccomandata A.R. o PEC.

3. Per inadempienze più gravi relative al servizio, l'Amm.ne si riserva l'adozione di misure più severe, da adottarsi di volta in volta, fino alla risoluzione del contratto di cui al successivo art. 15.

4. Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio a spese dell'aggiudicatario.

5. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sul pagamento dei servizi.

Art.15

Risoluzione del contratto

1. L'Amm.ne appaltante ha facoltà di risolvere il contratto "di diritto" tramite dichiarazione trasmessa a mezzo lettera raccomandata A.R., qualora la società appaltatrice si renda colpevole di gravi e ripetute inadempienza, quali:

- abbandono del servizio senza giustificato motivo;
- impiego ripetuto e/o continuato di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- effettuazione del servizio in difformità e qualora crei qualche pregiudizio al servizio medesimo.

2. Prima di pervenire alla risoluzione del contratto l'Amm.ne diffiderà l'aggiudicatario a rimuovere immediatamente le cause di inadempienza.

3. Fermo restando le responsabilità di ordine penale che potessero evidenziarsi, la risoluzione del contratto nelle ipotesi di cui sopra comporterà per la società il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Amm.ne appaltante per essersi rivolto ad altre ditte,

nonché er ogni altro eventuale danno, o spesa o pregiudizio che dovessero derivare all'ente stesso.

4. In caso di inadempienza dell'Amm.ne si applicheranno le disposizioni del codice civile in materia.

Art.16

Recesso

1. Il responsabile comunale competente si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal presente contratto con preavviso di almeno sei mesi.

Art.17

Scioperi

1. Nell'ipotesi di proclamazione di scioperi da parte dei dipendenti dell'aggiudicatario dovranno essere rispettate ed applicate le norme di cui alla Legge 12/06/1990 n. 146 relativa all'esercizio del diritto di sciopero.

Art.18

Valutazione economica dell'appalto

1. Il corrispettivo dell'appalto è fissato, per il primo esercizio in un costo massimo di € 75.000,00 annui, oltre IVA di legge, comprensivo dei tragitti ordinari, per presuntivi € 71.100,00 e dei servizi aggiuntivi di cui all'art. 3, per presuntivi € 3.900,00.

2. Tale cifra, calcolata sulla base del numero presunto di km necessari per l'espletamento del servizio, è comprensiva del costo del lavoro, ordinario e straordinario, della manutenzione degli automezzi, del costo relativo ai carburanti e lubrificanti, dei costi di assicurazione e

delle tasse di proprietà dei mezzi, dei costi di amministrazione e generali, oltre alle imposte e tasse.

Art.19

Rapporti economici tra le parti

1. Il corrispettivo dell'appalto sarà versato alla società in n. 3 rate quadrimestrali anticipate, sulla base di altrettante fatture di acconto emessa dalla società.

2. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio la società provvederà a verificare gli scostamenti tra i costi programmati ed i costi effettivi, calcolando gli opportuni conguagli.

3. Nel caso in cui il conguaglio sia a favore dell'A.C., la società emetterà apposita nota di credito, il cui importo sarà computato in diminuzione sulla prima liquidazione successiva. Nel caso invece in cui il conguaglio sia a favore della società, la stessa provvederà a fatturare la differenza, che sarà liquidata alla società nei successivi due mesi.

4. Per il calcolo del corrispettivo dell'appalto del secondo anno e per tutta la durata del contratto, saranno presi come base di calcolo i costi effettivi dell'ultimo esercizio appena chiuso.

5. Per quanto riguarda i km delle uscite didattiche, previsti dal punto 3 b) del presente contratto, verranno fatturate in aggiunta ai corrispettivi per l'appalto di cui al punto 1) del presente articolo in base ai km effettuati ed al prezzo kilometrico del servizio.

Art.20

Diminuzione o aumento del servizio

1. L'Amm.ne si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni della prestazione, in relazione alle variabili dipendenti dal numero degli scritti e della loro ubicazione territoriale, nonché delle esigenze degli istituti scolastici, agli stessi patti e condizioni del contratto.

Art.21

Variazione del prezzo

1. Il prezzo chilometrico, salvo quanto previsto all'art. 19, potrà subire variazioni solo con riferimento all'indice ISTAT.

Art.22

Divieto di subappalto

1. E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Art.23

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia inerente il contratto, ove l'Amm.ne fosse attore o convenuto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Pisa (luogo ove ha sede L'Amm.ne appaltante) con rinuncia di qualsiasi altro.

Art.24

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti in materia.

Art.25

Norme finali

1. Tutti gli oneri connessi alla stipulazione del presente atto, sono a carico della Amicobus Srl.

Letto, confermato e sottoscritto

Il rappresentante del Comune (dott.ssa Ilaria Orsucci)

L'amministratore di Amicobus srl (dott. Alessandro Del Seppia)